

**Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dell'art. 130 del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") e successive modifiche e integrazioni.**

## **Fidia S.p.A.**

Ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

### **Premessa**

Fidia S.p.A. ("**Fidia**" o la "**Società**") è una società per azioni le cui Azioni Ordinarie sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**").

In data 29 settembre 2021, Futuro All'Impresa S.r.l., con sede legale in Via Montenapoleone n. 14, Milano iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03069860983 ("**FAI**"), Negma Group Limited, società con sede legale nelle Isole Vergini Britanniche, Road Town Tortola, VG 1110, iscritta al Registro delle Imprese delle Isole Vergini Britanniche al n. 1981121 ("**Negma**" e, insieme a FAI, gli "**Investitori**") e Giuseppe Morfino, nato a Strevi (AL), l'8 aprile 1944, C.F. MRFGPP44D08I9771 ("**GM**" e, insieme agli Investitori, le "**Parti**") hanno sottoscritto un accordo di investimento (l' "**Accordo**") finalizzato a disciplinare i rispettivi impegni e obblighi nell'ambito del progetto di supporto a Fidìa nella definizione del piano di concordato preventivo con continuità aziendale ex artt. 160, 161 e 186-*bis*, L.F. e al rafforzamento economico-patrimoniale della Società stessa (il "**Progetto**").

Contestualmente, gli Investitori hanno presentato a Fidìa un'offerta irrevocabile (l' "**Offerta Irrevocabile**") finalizzata a permettere a Fidìa di presentare il piano ("**Piano**") e la proposta concordataria ("**Proposta Concordataria**"), di cui alla domanda di concordato preventivo con continuità aziendale ex artt. 160, 161 e 186-*bis*, L.F., recante le indicazioni per il soddisfacimento dei creditori, nonché ulteriore documentazione prevista dalla legge, già presentata da Fidìa presso il Tribunale di Ivrea nel corso del 2020 (la "**Procedura Concorsuale**").

L'Accordo ha ad oggetto e disciplina le modalità, i termini, le condizioni, nonché i rispettivi diritti, obblighi e impegni delle Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, in relazione all'attuazione e realizzazione del Progetto, che sarà articolato, tra le altre, come segue:

- (i) condizionatamente all'intervento entro il 1 settembre 2022 (prorogabile da FAI di 60 giorni) del passaggio in giudicato del provvedimento di omologa del Piano e della Proposta Concordataria (l' "**Omologa Definitiva**"), verrà costituita una società veicolo con un capitale sociale iniziale di Euro 100.000,00 ("**NewCo**"), integralmente partecipata da FAI, la quale delibererà un aumento di capitale a titolo oneroso per complessivi Euro 4.132.413,00 ("**AuCap NewCo**"), di cui una porzione pari ad Euro 2.132.413,00 sarà sottoscritta e versata da parte di GM mediante conferimento in natura di tutte le proprie azioni attualmente detenute nel capitale sociale di Fidìa e una porzione pari ad Euro 2.000.000,00 sarà sottoscritta e versata in denaro da Negma;
- (ii) all'esito dell'AuCap NewCo, il capitale sociale di NewCo sarà suddiviso come segue: Negma: 55% (Euro 220.000,00 valore nominale), FAI: 25% (Euro 100.000,00 valore nominale), GM: 20% (Euro 80.000,00 valore nominale);
- (iii) successivamente all'Omologa Definitiva e contestualmente all'esecuzione dell'AuCap NewCo, Fidìa emetterà un prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* per un controvalore complessivo massimo di Euro 10.000.000,00 ("**POC**") – che verrà interamente sottoscritto da Negma in *tranches* – e delibererà un aumento di capitale sociale, con eventuale esclusione del diritto di opzione, pari ad Euro 14.000.000,00 ("**AuCap Fidìa**"), da sottoscrivere come segue: Euro 2.000.000,00 saranno versati in denaro da NewCo, Euro 10.000.000,00 saranno destinati alla conversione del POC sottoscritto da Negma, mentre una porzione sino ad un ammontare complessivo massimo pari ad Euro 2.000.000,00 sarà a servizio dei *warrant* incorporati nelle obbligazioni di cui al POC (secondo le

previsioni contenute nel contratto regolante il POC);

- (iv) successivamente all'esecuzione di quanto precede, NewCo verrà liquidata con contestuale assegnazione ai soci della stessa delle azioni detenute nel capitale sociale di Fidia, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni detenute da ciascuno in Newco.

La data in cui si verificano gli adempimenti societari di cui ai punti da (i) a (iii) sopra descritti è considerata la data del *closing* (il "**Closing**") che avverrà successivamente all'Omologa Definitiva sulla base di accordi tra FAI e Negma e come sarà identificata definitivamente nella Proposta Concordataria.

Le Parti hanno convenuto che FAI avrà il diritto di nominare una società controllata ai fini dell'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui all'Accordo.

L'Accordo contiene, *inter alia*, talune pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122, primo e quinto comma, del TUF (le "**Pattuizioni Parasociali**").

Di seguito si forniscono, ai sensi dell'art. 122 del TUF e dell'art. 129 del Regolamento Emittenti le Informazioni Essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali contenute nell'Accordo.

#### **A) SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI**

Fidia S.p.A. con sede legale in Corso Lombardia, n. 11, San Mauro Torinese (TO), iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 0578782001, capitale sociale pari ad Euro 5.123.000,00 composto da complessive n. 5.123.000 azioni ordinarie aventi valore nominale pari ad Euro 1,00.

#### **B) AZIONI COMPLESSIVAMENTE CONFERITE ALL'ACCORDO**

Alla data di sottoscrizione dell'Accordo il numero delle azioni e dei diritti di voto riferibili alle azioni che sono complessivamente conferite nel patto è n. 2.665.516 azioni ordinarie Fidia, pari al 52,03% del relativo capitale sociale e dei diritti di voto in assemblea di titolarità di Giuseppe Morfino. Alla data di sottoscrizione dell'Accordo né FAI né Negma detengono azioni della Società.

#### **C) SOGGETTI ADERENTI ALLE PATTUZIONI PARASOCIALI**

Gli aderenti al Patto sono:

- **Futuro All'Impresa S.r.l.**, con sede legale in Via Montenapoleone n. 14, Milano iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03069860983;
- **Negma Group Limited**, società con sede legale nelle Isole Vergini Britanniche, Road Town Tortola, VG 1110, iscritta al Registro delle Imprese delle Isole Vergini Britanniche al n. 1981121;
- **Giuseppe Morfino**, nato a Strevi (AL), l'8 aprile 1944, C.F. MRFGPP44D08I9771.

#### **D) CONTROLLO DI FIDIA**

Fidia è controllata, ai sensi dell'art. 93 del TUF, dall'ing. Giuseppe Morfino, che detiene n. 2.665.516 azioni ordinarie Fidia, pari al 52,03% del relativo capitale sociale e dei diritti di voto in assemblea. Ad esito della sottoscrizione dell'Accordo, nessuna variazione relativamente al controllo di Fidia è intervenuta.

#### **E) CONTENUTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI**

##### ***Impegni efficaci a decorrere dalla firma dell'Accordo***

L'Accordo prevede, *inter alia*, l'impegno di GM a fare in modo che: (i) entro 30 giorni dalla data di firma dell'Accordo, preso atto delle dimissioni del Consigliere dott. Secondo Dentis, si riunisca un consiglio di

amministrazione di Fidia per la nomina, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, mediante cooptazione di un nuovo consigliere indicato congiuntamente da FAI e Negma, nella persona del dott. Luigi Maniglio, e la nomina del dott. Secondo Dentis a segretario del consiglio di amministrazione fino al Closing; **(ii)** Fidia nomini, con efficacia dal 1° novembre 2021, una persona designata da FAI nel ruolo di *chief restructuring officer*.

L'Accordo inoltre prevede che fino al Closing il ruolo di FAI sarà quello di fornire a favore di Fidia – anche attraverso il componente del consiglio di amministrazione nominato su indicazione di FAI – attività consulenziale e supporto gestionale per la predisposizione della proposta di ristrutturazione, nonché per la gestione ordinaria della Società nel processo di *turnaround*, fermo restando che né gli attuali consulenti finanziari, né gli attuali consulenti legali né l'attuale esperto indipendente potranno essere revocati e/o sostituiti senza l'espresso consenso di GM. Al riguardo, saranno discussi e rivisti i poteri delegati al presidente, all'amministratore delegato e all'alta direzione della Società con l'obiettivo di lasciare all'intero Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva sulle decisioni strategiche, industriali e operative necessarie per preservare l'attività della Società e prepararla per la futura attuazione della proposta di ristrutturazione e del relativo piano industriale.

### ***Impegni efficaci a decorrere dall'Omologa Definitiva***

L'Accordo prevede, *inter alia*, l'impegno di GM, successivamente al passaggio in giudicato dell'omologa, a fare in modo che: **(i)** entro 2 giorni lavorativi successivi, tutti i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Fidia rassegnino le proprie dimissioni o cessino dalla propria carica con efficacia alla data del Closing; **(ii)** sia convocato un consiglio di amministrazione di Fidia allo scopo di predisporre e sottoporre alle competenti Autorità il prospetto per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni che saranno emesse a valere sull'AuCap Fidia, in maniera tempestiva tenendo in considerazione la data del Closing; **(iii)** se richiesto da FAI, sia predisposta e inviata alle autorità competenti la richiesta di esenzione dall'obbligo di promozione di un'offerta pubblica obbligatoria di cui all'art. 106, comma 5, lett. a) del TUF e 49, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti in maniera tempestiva tenendo in considerazione la data del Closing; **(iv)** sia convocato un consiglio di amministrazione di Fidia che deliberi in merito a: **(a)** l'emissione del POC da parte di Fidia; **(b)** la sottoposizione all'assemblea dell'approvazione dell'AuCap Fidia; **(v)** sia convocata un'assemblea degli azionisti di Fidia al fine di deliberare in merito a: **(a)** l'AuCap Fidia e l'emissione del POC; **(b)** la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Fidia; **(c)** ove necessario, l'adozione di un nuovo statuto da parte di Fidia, se richiesto da FAI o se necessario per l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie; **(d)** ogni altro punto all'ordine del giorno che dovesse essere richiesto da FAI; **(vi)** entro 25 giorni lavorativi precedenti la data in cui sarà tenuta l'assemblea di Fidia, siano poste in essere tutte le formalità richieste e depositata presso la sede della Società la lista per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, inclusi i nominativi indicati da FAI a GM (la "**Lista di Maggioranza**"); e **(vii)** il consiglio di amministrazione dell'emittente predisponga, depositi e pubblichi nei termini previsti dalla disciplina applicabile, tutte le relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno richieste.

### ***Impegni al Closing***

L'Accordo prevede, *inter alia*, l'impegno di GM alla data del Closing a: **(i)** sottoscrivere la propria porzione di AuCap NewCo mediante il conferimento in natura delle proprie n. 2.665.516 azioni ordinarie Fidia; e **(ii)** votare favorevolmente a tutte le proposte di cui all'Assemblea al Closing, e con riferimento alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale, la Lista di Maggioranza.

### ***Impegni successivi al Closing***

L'Accordo prevede, *inter alia*, l'impegno di GM successivamente al Closing a votare favorevolmente nell'assemblea di NewCo in merito alla liquidazione di NewCo mediante assegnazione in natura delle azioni Fidia agli azionisti di NewCo stessa.

L'Accordo prevede altresì che l'operazione sia strutturata in maniera tale per cui GM assegni a titolo gratuito il 50% delle azioni di Fidia ricevute ad esito della liquidazione di NewCo a taluni fornitori di Fidia individuati nel Piano

Concordatario (i "Fornitori Selezionati").

### ***Impegni generali***

L'Accordo prevede, *inter alia*, l'impegno di GM, per tutta la durata dell'Accordo e fino al Closing a far sì che: (i) Fidia ponga in essere tutte le formalità necessarie alla convocazione e regolare tenuta di tutte le riunioni degli organi sociali necessarie all'implementazione del Progetto e ad implementare le regole di governo societario applicabili a Fidia, definite tra FAI e Negma con separati accordi; (ii) Fidia renda noto al mercato ogni annuncio e o informazioni che sia richiesta dalla legge o dalle competenti autorità, facendo in modo che il contenuto di tali comunicazioni, ove possibile, sia previamente condivise e definito in accordo con FAI; (iii) FAI sia costantemente informata sugli sviluppi e coinvolta nelle decisioni o negli incontri con autorità e i creditori relative alla Procedura Concorsuale; e (iv) porre in essere o fare in modo che Fidia ponga in essere ogni altra attività societaria o regolamentare necessaria ai fini della riuscita del Progetto.

### **Impegni di lock-up e di voto in assemblea**

L'Accordo inoltre prevede che l'operazione sia strutturata in maniera tale per cui:

- (i) le azioni di Fidia detenute da GM ad esito della liquidazione di NewCo e le azioni ordinarie Fidia assegnate a titolo gratuito da GM ai Fornitori Selezionati ai sensi dell'Accordo saranno soggette ad un vincolo di indisponibilità fino alla prima delle seguenti date: (i) il 24° mese successivo alla liquidazione di NewCo; e (ii) l'integrale conversione del POC e la cessione di tutte le azioni rinvenienti dalla conversione dello stesso da parte di Negma.
- (ii) per il medesimo periodo di cui al precedente paragrafo, il diritto di voto relativamente alle azioni ordinarie Fidia detenute da GM e dai Fornitori Selezionati sarà esercitato da FAI, secondo modalità e accordi che saranno appositamente definiti in seguito.

## **F) SOTTOSCRIZIONE E DURATA DELL'ACCORDO**

L'Accordo è stato sottoscritto dalle Parti in data 29 settembre 2021 ed è efficace dalla data della sua sottoscrizione.

L'Accordo si intenderà automaticamente risolto e le Pattuizioni Parasociali ivi contenute e oggetto della presente comunicazione cesseranno, in ogni caso, la propria efficacia laddove entro la data del 1° settembre 2022 (prorogabile da parte di FAI di ulteriori 60 giorni di calendario) non sia intervenuto il passaggio in giudicato dell'omologazione del Piano Concordatario.

Gli impegni e obblighi assunti dalla Parti ai sensi dell'Accordo cesseranno di essere validi ed efficaci nel caso in le condizioni sospensive contenute nell'Offerta Irrevocabile non si verifichino né siano oggetto di rinuncia ovvero le condizioni risolutive contenute nell'Offerta Irrevocabile si verifichino o non siano oggetto di rinuncia.

\* \* \* \* \*

## **PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO E UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera b), del TUF e 129 del Regolamento Emittenti, l'estratto delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 2 ottobre 2021.

Copia delle Pattuizioni Parasociali sarà depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Torino nei termini di legge.

4 ottobre 2021